



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2026.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
ADAMO Orsola
APPIANO Andrea
BECCHIO Chiara
CARRIERI Claudia
CORINTO Patrizia
DE STEFANI Vitale

PERNA Alexandra
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
RUSSO Mattia
SEMERARO Vincenza
VERDUCI Anello Filippo

Dei suddetti consiglieri risulta assente il sig. DE STEFANI Vitale.

Assume la presidenza RICCARDO Cesare - Presidente.

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO Comunale SCATIGNA dr.ssa Elisabetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che con propria deliberazione n. 42 del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il revisore dei Conti per il triennio 2021 – 2023, il cui incarico scade il 31/12/2023;

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«*Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.*

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«*1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444»;*

Visto l'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli Enti Locali;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato adottato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;

Dato atto che a norma dell'art. 5 del citato Decreto del Ministro dell'Interno la scelta dell'organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall'elenco dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;

Visto l'art. 234 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge 29/12/2006 n. 296, il quale prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria sia affidata ad un solo revisore;

Vista la nota protocollo n. 10846 del 12/09/2023, con la quale il Comune di Bruino comunicava alla Prefettura di Torino che in data 31/12/2023 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la nota della Prefettura di Torino n. 175125/23/W – servizio 1, del 04/10/2023 con la quale veniva trasmesso il verbale di estrazione dei componenti dell'organo di revisione;

Dato atto che nel suddetto verbale risultano estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

- 1° - **ANDRETTA Daniele** – designato per la nomina;
- 2° - **PARONZINI Nicola** – per eventuale rinuncia o impedimento;
- 3° - **CERUTTI Antonella** – per eventuali rinuncia o impedimento;

Vista la nota del dott. ANDRETTA Daniele, 1° nominato, del 18/10/2023 con la quale il medesimo ha espresso la propria disponibilità alla nomina, acquisita al protocollo 12.371, e la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.lgs. 267/2000 ed il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi previsti dall'art. 238 del D.lgs. 267/2000 acquisita al protocollo 13979.

Visto il Curriculum Vitae del dott. ANDRETTA Daniele;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Revisore unico dei Conti, come risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Torino in data 04/10/2023, nella persona del dott. ANDRETTA Daniele – Baluardo La Marmora, n. 15 – 28100 Novara, quale 1° designato con il suddetto sorteggio;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 8.489 (D.P.R. n. 10 del 20/01/2023) abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali» con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili;

Visto altresì il D.M. del 21/12/2018 con il quale adeguati i compensi massimi attribuibili;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

All'unanimità, con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore del Conto del Comune di Bruino per il triennio 01/01/2024 – 31/12/2026, il dott. ANDRETTA Daniele, nato a Novara (NO) il 23/12/1966 e domiciliato in Baluardo La Marmora n. 15, 28100 Novara, dottore Commercialista Revisore Contabile;
- di dare atto che il dott. ANDRETTA Daniele non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
- di dare atto che il dott. ANDRETTA Daniele rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
- di attribuire al Revisore del Conto il compenso annuo pari ad € 7.150,00 oltre IVA e contributi di legge per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- di comunicare alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – la data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore del Conto ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore del Conto al Tesoriere del Comune, Istituto Bancario San Paolo IMI, entro 20 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
- di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo di Torino;
- di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari l'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2024-2026.

Successivamente:

All'unanimità, con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente
RICCARDO Cesare

Il SEGRETARIO Comunale
Firmato digitalmente
SCATIGNA dr.ssa Elisabetta